



CITTÀ DI FASANO

“REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO ED UTILIZZO DELLO STEMMA COMUNALE E DEL SOSTEGNO ECONOMICO AD ENTI E SODALIZI OPERANTI NEL TERRITORIO”

ALLEGATO B) alla deliberazione del C.S. n. 43 del 12/11/2015

INDICE

ART.1 - FINALITÀ

ART.2 - DEFINIZIONE DI PATROCINIO

ART.3 - SOGGETTI BENEFICIARI

ART.4 - CASI ECCEZIONALI

ART.5 - AMBITI DI RICHIESTA DEL PATROCINIO

ART.6 - CONCESSIONE DEL PATROCINIO

ART.7 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

ART.8 - MODALITÀ PRESENTAZIONE ISTANZE DI PATROCINIO

ART.9 - CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

ART.10 - ISTRUTTORIA DELLA PRATICA

ART.11 - UTILIZZO DELLO STEMMA COMUNALE

ART.12 - SANZIONI

ART.13 - NORME FINALI TRANSITORIE

ART.14 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ

Art. 1 - Finalità

Con il presente regolamento vengono determinati i criteri e le modalità, nonché le forme di pubblicità, per la concessione del patrocinio e dell'utilizzo dello stemma della Città di Fasano e di ogni altra forma di sostegno economico ad enti e sodalizi operanti nel territorio.

Art. 2 - Definizione di patrocinio

Il Patrocinio rappresenta una forma di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative, senza fini di lucro, salvo le eccezioni di cui al successivo art.4, valutate positivamente nei contenuti e

**F.to Il Commissario Straordinario
Dott. Pasqua Erminia Cicoria**

**F.to Il Segretario Generale
Dott. Pasquale Greco**

negli obiettivi, realizzate in tutto o in parte sul territorio comunale e ritenute meritevoli per le loro finalità.

Il Patrocinio, di norma, non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale.

Il Patrocinio può essere concesso anche ad iniziative realizzate fuori dal territorio comunale, purché finalizzate a promuovere il territorio e la sua comunità.

La concessione del patrocinio è un atto autonomo rispetto ad altre eventuali forme di intervento comunale, quali l'erogazione di contributi e la collaborazione nella realizzazione delle iniziative.

Il patrocinio non è mai concesso con riferimento ad attività generali, ma solo per singole iniziative o per attività programmate in un arco di tempo definito.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

Possono essere beneficiari del patrocinio:

a) soggetti pubblici: Comuni, Province, Università, Comunità Montane, Istituzioni ed altri Enti;

b) soggetti privati: Associazioni, Comitati, Fondazioni, Parrocchie ed altri Organismi, ovvero privati cittadini e Società di capitali o di persone, che non perseguano per l'evento il fine di lucro, con eccezione di quanto disposto al successivo Art. 4.

I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare il patrocinio dell'Ente in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, opuscoli, brochure, pubblicazioni, ecc.) anche attraverso l'apposizione dello stemma comunale.

Nel caso in cui non venisse prodotto alcun tipo di materiale informativo, o lo stesso fosse antecedente alla data di richiesta del patrocinio, la concessione del patrocinio all'iniziativa deve risultare attraverso gli organi di stampa (comunicati, articoli di stampa, ecc.).

Art. 4 - Casi eccezionali

In deroga ai criteri stabiliti dal precedente Art.3, qualora ricorrano condizioni eccezionali, che dovranno essere adeguatamente motivate, il Patrocinio del Comune può essere concesso dalla Giunta per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale, oppure finalizzate alla promozione della Città in modo rilevante ed incisivo.

Art. 5 - Ambiti di richiesta del patrocinio

Attraverso la concessione del Patrocinio, il Comune favorisce la realizzazione sul proprio territorio di iniziative afferenti:

- ambito istituzionale: attività e manifestazioni attinenti la natura del Comune, il mantenimento e lo sviluppo dei valori e dei principi della Costituzione, la diffusione della dimensione europea della cittadinanza, la cultura della pace, i valori della solidarietà sociale;
- ambito culturale: attività e manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, audiovisive, di animazione, pittura, scultura, conferenze, convegni, pubblicazioni di libri e materiale artistico, di valorizzazione e tutela dei beni culturali;
- ambito promozionale: attività e manifestazioni di promozione turistica, ambientale, **valorizzazione delle tradizioni** popolari, intese come manifestazioni spettacolari e di richiamo turistico, quali rassegne enogastronomiche, rievocazioni storiche, di sostegno e valorizzazione delle tradizioni locali;
- ambito economico: attività e manifestazioni di valorizzazione economica e turistica del territorio;
- ambito sportivo: attività e manifestazioni di carattere sportivo e motorie in genere;
- ambito socio sanitario: eventi finalizzati alla sensibilizzazione sulle problematiche connesse alle politiche sociali.

Art. 6 - Concessione del patrocinio

1. Il Patrocinio del Comune può essere concesso per le iniziative e le manifestazioni o gli eventi di cui all'Art. 5 qualora questi abbiano un valore pubblico;
2. Il Sindaco, anche a seguito dell'istruttoria effettuata dal Servizio competente, per i profili attinenti al rispetto del presente Regolamento, concede con propria nota il patrocinio e dispone che venga comunicato agli interessati;
3. Il patrocinio dell'Amministrazione Comunale consiste nell'autorizzazione ad utilizzare nel piano di comunicazione e divulgazione, l'immagine del Comune, unitamente alla dizione "*Con il patrocinio della Città di Fasano*", eventualmente integrata con l'indicazione dell'Assessorato competente;
4. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, dovranno essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
5. La concessione del patrocinio di cui al presente articolo, non comporta spese a carico del bilancio dell'ente, né la concessione di contributi, se non nei casi in cui l'Ente, per l'importanza e la particolarità dell'iniziativa, non

ritenga di apportare, ai sensi del successivo Art.9, il proprio contributo economico, organizzativo e/o logistico;

6. La concessione del patrocinio non costituisce esonero o esenzione dagli obblighi tributari, fiscali, e amministrativi, che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'amministrazione comunale;

7. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche e variazione al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione al Sindaco che si riserva di riesaminare la domanda;

8. Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso, a seguito di ulteriori verifiche, risultasse non più rispondente ai criteri dettati con il presente Regolamento, senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta;

9. Il Sindaco può in ogni caso revocare il patrocinio ad un'iniziativa, quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

Art. 7 - Criteri per la concessione del patrocinio

1. La concessione del Patrocinio viene stabilita sulla base dei seguenti criteri:

a) coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e progetti ed alle linee programmatiche del Comune;

b) il carattere locale, nazionale o internazionale;

c) legame con le tradizioni locali;

d) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori) e del gradimento;

e) rilevanza del connubio tra l'immagine dell'amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà ed alle potenzialità della diffusione del messaggio e degli strumenti comunicativi utilizzati;

f) collaborazione con istituti di ricerca o di studio, organismi culturali e sportivi, istituzioni pubbliche.

Art. 8 - Modalità presentazione istanze di patrocinio

Al fine di ottenere la concessione del patrocinio del Comune, ovvero la concessione dell'utilizzo dello stemma istituzionale, il richiedente deve presentare apposita istanza, di norma, 60 (sessanta) giorni prima della data di svolgimento dell'evento. La domanda, redatta in carta semplice, va indirizzata al Sindaco di Fasano.

La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto richiedente e deve contenere: la descrizione completa ed esauriente

dell'iniziativa con l'indicazione di eventuali altri enti, associazioni o privati che aderiscono come patrocinatori e/o sponsor dell'evento.

La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione di documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Responsabile del Servizio competente, la domanda di patrocinio sarà ritenuta inammissibile.

Art. 9 - Concessione contributo economico

A seguito di istanza dei soggetti richiedenti, il Comune, per iniziative che abbiano contenuto culturale, sportivo e sociale, può valutare la concessione anche di un sostegno economico, oltre al patrocinio.

Le istanze di patrocinio e contributo dovranno essere presentate al Sindaco, dai soggetti che intendono fruire di tali interventi economici ordinari, entro il 31 ottobre dell'anno precedente l'evento.

Per le istanze pervenute oltre la predetta data, potranno essere concessi contributi con le somme rimaste disponibili, adottando i criteri dettati nel presente articolo.

Alla domanda di patrocinio e contributo dovrà essere allegata una breve relazione che illustri l'iniziativa e/o la manifestazione che si intende organizzare.

La Giunta Comunale assumerà apposito atto deliberativo nel caso di accoglimento dell'istanza di patrocinio e fisserà l'importo della partecipazione economica.

La liquidazione del contributo sarà effettuata a seguito di presentazione di rendiconto con documentazione probatoria delle spese sostenute e relazione illustrativa dell'evento.

L'istanza dovrà essere corredata o integrata successivamente, anche su discrezionale iniziativa dell'Amministrazione Comunale, quando lo dovesse ritenere necessario ed indispensabile, dalla seguente documentazione:

a) documenti relativi alla natura giuridica del soggetto richiedente (statuto, atto costitutivo) ove questo sia un ente o un'associazione privata. La natura giuridica potrà essere autocertificata dal legale rappresentante dell'ente o dell'associazione, con dichiarazione autentica con le modalità stabilite dalla legge. Per i sodalizi amatoriali, sportivi o culturali, è sufficiente la presentazione del rendiconto di cui al successivo punto b) e del programma di cui al successivo punto c);

b) rendiconto economico delle attività e delle iniziative attuate nell'anno precedente;

c) programma delle attività e delle iniziative per l'anno di riferimento, accompagnato da una relazione illustrativa e da un analitico prospetto dei

costi e dei ricavi presunti e con l'indicazione delle disponibilità economiche del soggetto richiedente.

Alla domanda di contributo il richiedente potrà unire ogni altro documento od elemento utile per una più completa valutazione della domanda stessa.

La Giunta Comunale sulla base delle domande presentate e dell'istruttoria effettuata, tenuto conto degli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio comunale, approva il piano di riparto dei contributi ordinari da assegnarsi.

Nell'assegnazione dei contributi si dovrà tenere conto:

- della rilevanza, sul piano del pubblico interesse locale, dell'attività generale svolta per le proprie finalità;
- del grado e delle capacità di coinvolgimento della comunità locale in detta attività;
- della rilevanza quantitativa e qualitativa delle attività e delle iniziative attuate nell'anno precedente (documentate dal rendiconto di cui alla lettera *b*) e di quelle programmate per l'anno di riferimento, illustrate nel programma di cui alla lettera *c*);
- del carattere pluriennale delle attività programmate;
- dell'oggettivo grado di complementarietà ed integrazione di dette attività ed iniziative con i programmi dell'Amministrazione Comunale nel settore;

I contributi concessi potranno essere di entità diversa per i vari assegnatari.

Costituisce allegato obbligatorio del piano di riparto, una relazione con la quale dovranno essere adeguatamente esplicitate le ragioni dell'accoglimento e del diniego dell'istanza di contributo e della determinazione dell'entità dei contributi da assegnare.

Ad istanza dei soggetti, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, potranno concedersi contributi straordinari ed una tantum, finalizzati all'attuazione di iniziative particolari e straordinarie nell'ambito delle finalità generali descritte.

Le domande di contributo straordinario dovranno essere presentate almeno trenta giorni prima della data di effettuazione delle iniziative e dovranno essere corredate dalla documentazione illustrativa della manifestazione, a pena di esclusione.

La concessione dei contributi di cui trattasi avverrà con deliberazione della Giunta Comunale dalla quale dovrà risultare l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al presente Regolamento per la concessione dei contributi stessi.

Per nessun motivo potranno essere liquidati contributi per servizi e prestazioni rese da enti, associazioni ed altri soggetti, in violazione delle normative vigenti in materia di contratti e spese dell'ente locale in materia fiscale.

Art. 10 - Istruttoria della pratica

La comunicazione della concessione/diniego del patrocinio sarà effettuata dal Responsabile del Servizio competente per materia.

L'evento o l'iniziativa potranno essere pubblicizzate sulle pagine web del Comune di Fasano, previa trasmissione delle informazioni all'ufficio URP comunale.

Art. 11 - Utilizzo dello stemma comunale

Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma della Città di Fasano negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio, al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.

Il ruolo dell'Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche, che ne attestano la semplice adesione all'evento.

Il Comune si riserva il diritto di verificare i contenuti della bozza di stampa e qualora vi siano inserzioni ritenute offensive del pudore, della morale pubblica o di interessi dell'ente stesso, di revocare il provvedimento concessionario.

E' vietata la riproduzione e l'uso dello stemma comunale per fini commerciali e politici.

L'utilizzo dello stemma comunale, senza la concessione del patrocinio, è subordinato all'autorizzazione del Sindaco che ne valuterà l'opportunità in merito alla finalità per la quale è stata presentata la richiesta.

Art. 12 - Sanzioni

Qualora il patrocinio o lo stemma della Città di Fasano venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nelle stesse contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta di risarcimenti dei danni subiti.

Art. 13 – Norma finale transitoria

Per gli **eventi e/o iniziative da effettuarsi nel 2016**, le **istanze** di concessione di patrocinio e/o contributo potranno essere **presentate entro il 31 gennaio 2016**.

Art. 14 - Entrata in vigore e pubblicità

Il presente regolamento verrà pubblicato all'Albo *on line* per n.15 (quindici) giorni ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Verrà pubblicato, inoltre, sul sito ufficiale del Comune di Fasano.

La presente deliberazione viene sottoscritta come segue:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to dott. Pasqua Erminia Cicoria

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Pasquale Greco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del messo comunale , certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal

19 NOVEMBRE 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott. Pasquale Greco

Fasano, 19 NOVEMBRE 2015

Il sottoscritto Segretario generale attesta che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4° del decreto Legislativo 18/08/2000, n.267.

E' divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art.134, comma 3° del decreto Legislativo 18/08/2000, n.267, essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

Fasano,

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Pasquale Greco

Per copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Fasano

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Pasquale Greco